



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. 165/2001

Art. 1 – Oggetto

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per mezzo di:
 - contratti di lavoro autonomo professionale;
 - contratti di lavoro autonomo occasionale;
 - contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi di cui all'art. 7, comma 6, secondo capoverso, del D.Lgs. 165/2001.
3. Il presente regolamento non si applica agli incarichi aventi per oggetto la prestazione di servizi rientranti nella disciplina dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/206 e s.m.i. e a quelli comunque esclusi per espressa previsione normativa.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi.

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti qualora ricorrano i seguenti presupposti, la cui verifica deve risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Camera di Commercio e a obiettivi e/o progetti specifici e determinati;
 - b) la Camera di Commercio deve aver preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, e non deve riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle ordinarie competenze professionali del personale in servizio presso la Camera di Commercio;

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Nella determinazione del compenso si tiene conto di quanto specificato all'art. 11.

Art. 3 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti dai dirigenti titolari del relativo budget di spesa nel rispetto della procedura comparativa di cui agli artt. 4 e 5, salvo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7.
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, sono:
 - a) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

Art. 4 – Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Le procedure selettive sono svolte mediante comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni, eventualmente integrata – ove ritenuto opportuno – da successivo colloquio.
2. Il dirigente dà avvio alla procedura selettiva predisponendo un avviso di selezione, che deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) oggetto e tipologia, durata e luogo della prestazione;
 - b) titoli, requisiti professionali e esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione, e relativi criteri di valutazione;
 - c) modalità e termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d) indicazione delle modalità dell'eventuale colloquio;
 - e) compenso complessivo lordo previsto per il prestatore d'opera e, ove ritenuto opportuno, la possibilità da parte dei candidati di presentare offerte economiche migliorative.
3. L'avviso è pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio, salve ulteriori forme di pubblicità di volta in volta ritenute opportune.
4. Tra la data di pubblicazione dell'avviso sul sito della Camera di Commercio e il termine per la presentazione dei *curricula* devono intercorrere almeno dieci giorni.

Art. 5 – Modalità e criteri della selezione

1. La valutazione dei *curricula* e dell'eventuale colloquio è effettuata da una Commissione nominata con atto del dirigente che ha avviato la procedura. La Commissione è presieduta dal dirigente stesso e ne fanno parte, in qualità di componenti, due dirigenti e/o funzionari della Camera di Commercio di Pistoia, di cui il più giovane svolge funzioni di segretario.
2. La valutazione verrà effettuata sulla base della professionalità degli esperti esterni, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, alle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto delle attività da conferire.
3. La valutazione dei *curricula* può essere integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dall'esperto esterno per l'esecuzione dell'incarico.
4. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivate, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti.

Art. 6 – Conferimento di incarichi individuali senza esperimento della procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dagli art. 4 e 5, il dirigente può conferire gli incarichi in via diretta senza l'esperimento di procedure di selezione, sussistendo almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) nei casi in cui non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 4, ferme restando le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti determinati dalla Camera di Commercio, richiedenti esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di rilevante livello scientifico e/o tecnico e/o artistico di natura non comparabile, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che una sola persona può eseguirle con il livello di qualità richiesto;
 - d) per incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, per la cui realizzazione siano stabilite tempistiche tali da non consentire l'espletamento di procedure comparative.

Art. 7 – Conferimento di incarichi con procedura comparativa semplificata

Per incarichi con compenso previsto non superiore a 10.000 euro (oneri previdenziali e fiscali esclusi), al fine di contemperare l'esigenza di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa con quella dell'economicità della medesima, il conferimento può essere effettuato all'esito di un'apposita ricerca di mercato, espletata attraverso lettera di invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari, che possono essere individuati tra quelli iscritti nelle liste di accreditamento eventualmente formate ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8 – Liste di accreditamento di esperti

1. La Camera di Commercio può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi preventivamente stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività.
2. La Camera di Commercio può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, la Camera di Commercio pubblica un apposito avviso con l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione. L'iscrizione nelle liste avviene in ordine alfabetico dei candidati.

Art. 9 – Formalizzazione dell'incarico

1. L'incarico è conferito mediante la stipula di un apposito contratto, redatto in forma scritta, con l'indicazione dei seguenti elementi essenziali:
 - a) le generalità dei contraenti;
 - b) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - c) la durata e il luogo dell'esecuzione delle prestazioni;
 - d) la correlazione tra le attività e/o le prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
 - e) i tempi previsti per l'effettuazione delle prestazioni e le eventuali penalità;
 - f) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
 - g) gli eventuali profili inerenti la proprietà dei risultati dell'opera del collaboratore;
 - h) le modalità delle verifiche sull'esecuzione della prestazione;
 - i) l'ammontare del compenso e eventuali rimborsi spese;
 - j) le modalità di pagamento del corrispettivo.
2. Il contratto diviene efficace assolti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.
3. La Camera di Commercio e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Art. 10 – Verifica dell'esecuzione e buon esito dell'incarico

1. Il dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente accerta la regolare esecuzione della prestazione, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Art. 11 – Compenso per l'esecuzione dell'incarico

1. Il compenso è determinato in funzione della tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente.
2. Il pagamento del compenso è subordinato al buon esito della preventiva verifica condotta sull'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 10.
3. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa previsione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.
4. In ogni caso l'incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 12 – Pubblicazione degli incarichi

1. Per tutti gli incarichi conferiti la Camera di Commercio provvede alla pubblicità ai sensi di legge.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento e le sue modificazioni e/o integrazioni entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio.

(Allegato alla deliberazione consiliare n. 19/2011 del 28 luglio 2011, costituito da n. 7 pagine.)